



OPERA SERVIZI S.R.L.

Via Grandi, 10 - 60027 Osimo (AN)

tel. 0717302251 - fax 071732455

web: www.operaservizi.com - email: info@operaservizi.com

C.F. e P.IVA 02370140424 - Reg. Imp. C.C.I.A.A. n.PRA/6067/2008/CAN4169

n. R.E.A. 182176-nr.831 R.O.M. Ministero Giustizia

SPESE DI AVVIO E NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

- o € 40,00 (+ IVA) a titolo di avvio della procedura (a valere sull'indennità complessiva dovuta di cui alla tabella che segue).
- o € 5,00 per le spese vive del servizio di notifica via fax, pec o e-mail per ciascuna.
- o € 10,00 per le spese vive del servizio di notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno per ciascuna.
- o € 50,00 per le spese vive di redazione del verbale di mediazione
- o € 10,00 per accertamenti anagrafici, visure, fotocopie ed altri servizi

Le spese di avvio e quelle di notifica, in conformità all'art. 16 D.M. n. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, sono condizione per l'avvio della procedura e devono essere versate da ciascuna parte, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento e comunque prima del procedimento di mediazione.

Nell'ipotesi in cui la **domanda** sia congiunta, le spese di avvio al procedimento sono dimezzate e sono dovute per l'importo pari a € 20,00 (+ IVA) a carico di ogni parte

Le spese di avvio del procedimento includono i costi di registrazione, quelli derivanti dall'uso delle strutture di OPERA SERVIZI S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE, il rimborso delle spese telefoniche, postali e di altri servizi.

Nel caso in cui gli incontri di mediazione si svolgano fuori dalle sedi di OPERA SERVIZI S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE, le spese di viaggio e di soggiorno del mediatore saranno calcolate a parte.

GRATUITA' DEL PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE IN CASO DI MANCATO ACCORDO

Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell'azione giudiziale.

In caso di mancato accordo, le sole spese di mediazione sono gratuite, fatte salve le spese di avvio della procedura, non essendo dovuta alcuna indennità di mediazione.

INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

All'esito del primo incontro di programmazione, valutata l'opportunità di risolvere bonariamente il contenzioso, qualora le parti decidano di proseguire con il procedimento di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella che segue per scaglioni in base al valore della lite.

La società OPERA SERVIZI S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE, prevede due regimi di indennità, uno per le dispute che rientrano nelle materie in cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità ex art. 5 primo comma D.Lgs. 28/2010; l'altro per tutte le altre ipotesi di procedimenti di mediazione volontari, delegati dal giudice, per clausola contrattuale e in tutte le altre materie non coperte da un preliminare tentativo obbligatorio di mediazione.

Il valore della lite è indicato nell'istanza a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, OPERA SERVIZI S.R.L. ORGANISMO DI MEDIAZIONE decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle parti. In ogni caso se, all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. 28/2010.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall'art. 5 del DM 145/2011, l'indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento:

deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;

può essere aumentata del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà della procedura.

Si considerano complesse le procedure di mediazione con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli complessivamente superiori a 50 pagine, procedure con più di quattro parti diverse, svolgimento o presenza di documenti in lingua straniera;

deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta.

A norma di legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al DM 180/2010.

SPESE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La procedura di mediazione è esente da bolli, diritti, tasse e spese. Le copie sono esenti da diritti.

Tutte le spese vive non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella dell'indennità e a carico delle parti.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Le indennità devono essere corrisposte dalle parti per intero almeno cinque giorni lavorativi prima dell'incontro di mediazione fissato successivamente al primo incontro gratuito di programmazione. Gli eventuali aumenti dell'indennità all'esito della mediazione, devono essere corrisposti al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.

In caso di mancato versamento delle indennità di mediazione prima dell'inizio del primo incontro del procedimento di mediazione, il procedimento è sospeso con provvedimento del responsabile dell'Organismo. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. Il periodo di sospensione del procedimento non si computa in ogni caso dal termine di durata massima di cui all'art. 6 del D.lgs.28/2010. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Agli aventi diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito l'accesso alla mediazione senza alcun obbligo di versamento dell'indennità dovuta all'organismo di mediazione, salva l'autocertificazione della sussistenza dei presupposti di legge, anche con dichiarazione sostitutiva delle certificazioni richieste dal DPR 115/2002.

I versamenti dei diritti di avvio e delle indennità tariffarie si possono effettuare in contanti, con assegno bancario e mediante bonifico sul c.c. bancario dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione **OPERA SERVIZI S.R.L.** alle seguenti **coordinate IBAN:** IT63C0854937260000140192928

CREDITO D'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di successo della mediazione, l'art. 20 d.lgs. n. 28/2010 prevede che è riconosciuto alle parti un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento.

In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.